



Città di Rende – Provincia di Cosenza

Modulo Detrazioni 2020 (art. 23 DPR n. 600/73 e successive modifiche e integrazioni)

Cognome e nome	Codice fiscale	
Data di nascita	Comune di nascita	
Residenza		Telefono
Stato civile		

**DICHIARA**

in qualità di  *dependente*  *collaboratore* di questa Amministrazione, sotto la propria responsabilità, che a decorrere dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020 ha diritto alle seguenti detrazioni di imposta:

A) Per carichi di famiglia (art. 12 DPR n. 917/1986)

TIPO PARENTELA	A CARICO (si / no)	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	% (50 / 100)	DISABILE (si / no)	MINORE 3 ANNI (si / no)

La detrazione per figli a carico al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tal caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.

**DICHIARAZIONE DEL CONIUGE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art. 12 del Tuir per l'applicazione della detrazione al 100%.

In fede \_\_\_\_\_

B) Altre detrazioni (art. 13 del DPR n. 917/1986)

SI  NO - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (barrare casella)

**DICHIARA altresì**

- Che il comune di residenza al 01/01/2020 è \_\_\_\_\_
- Richiede l'applicazione dell'aliquota più elevata per evitare che l'imposta in sede di conguaglio sia eccessiva, nella misura del \_\_\_\_\_%
- di rinunciare al Bonus fiscale di cui al D.L.66/2014.

Altre comunicazioni:

---

---

---

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alla situazione sopra esposta.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE**

di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione principale e delle sue pertinenze e comprendendo anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

In caso di coniuge non a carico e in presenza di richiesta di detrazioni per figli a carico nella misura del 100% il sottoscritto dichiara di possedere il reddito più elevato rispetto all'altro genitore.

**DICHIARA INFINE**

di essere a conoscenza delle sanzioni previste nel caso di indebite richieste di detrazioni di imposta. Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

1. è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
2. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Firma \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

Si sottolinea che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'OBBLIGO per il lavoratore di presentare ANNUALMENTE il modulo per la richiesta dell'applicazione delle detrazioni. In mancanza di tale presentazione le detrazioni NON verranno applicate.

NB - Le variazioni della propria situazione familiare devono essere tempestivamente comunicate tramite la compilazione di un nuovo modulo.

### DATI ANAGRAFICI

#### RESIDENZA

Ai fini della corretta applicazione delle addizionali comunali e regionali dovute (determinate in base alla residenza risultante rispettivamente al 31 dicembre e al 1 gennaio) e del rilascio del modello CUD con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.

#### FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Deve essere indicato per ogni figlio se:

portatore di handicap (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992

n.104). di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).

Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

- a) in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo;
- b) se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- c) in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. La circolare n.15 del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, l'accordo tra i genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato;
- d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, o, previo accordo, attribuite al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n.15 Agenzia delle Entrate);
- e) Se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.
- f) In presenza di almeno 4 figli la legge finanziaria 2008 riconosce ai genitori una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della detrazione e indicare la percentuale di spettanza in base alla situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario, separato, annullamento).

#### ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "pro- quota", tra coloro che ne hanno diritto.

#### DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI E DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (art. 1 comma 1324 L. 27/12/2006 n. 296)

Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Il DM 2/8/2007 n. 149 stabilisce:

A) all'art.1 che i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al DM 4/9/1996 possono attestare mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 DPR 445/2000):

- a. il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- b. che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
- c. di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

B) all'art.2 che per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1 l'attestazione di cui al medesimo art. 1 deve essere effettuata mediante:

- a. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b. documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c. documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

(3/2) - Detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari residenti in Italia (art.1 c. 1325 e 1326 L.27/12/2006 n. 296)

Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- a. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Tale norma è da ritenersi valida nel caso di cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari residenti all'estero.

Infatti per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, con familiari residenti in Italia, la circolare n. 15/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per far valere le detrazioni sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nell'anagrafe della popolazione.